



COMUNE DI SALGAREDA

PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n. 6763

ORDINANZA n. 17

OGGETTO: Articolo 41 del Regolamento di Polizia Urbana.
**Prescrizioni per la conduzione di cani nelle aree soggette a pubblico passaggio.
Riformulazione propria precedente Ordinanza nr. 03/2012.**

IL SINDACO

Premesso:

che con Ordinanza n. 03/2012 prot. 1340 del 9.02.2012 venivano formulate prescrizioni per la conduzione di cani nelle aree soggette a pubblico passaggio;

che al primo punto del dispositivo di detta Ordinanza veniva previsto di: ai proprietari o conduttori di cani è fatto divieto di farli accedere nelle aree a verde pubblico, in massima parte destinate al gioco dei bambini ed individuate con appositi cartelli segnaletici;

Atteso che il T.A.R. Veneto, a seguito del ricorso presentato dalle Associazioni LAV e EARTH, con sentenza n. 00376/2012 Reg. Ric. ha annullato la predetta Ordinanza nella sola parte che vieta ai cittadini di poter accedere con i cani nelle aree verdi del territorio comunale urbano;

Ritenuto pertanto di riformulare detta Ordinanza recependo quanto previsto in detta sentenza del TAR Veneto;

Tutto ciò considerato, la propria Ordinanza prot. 1340 n. 03/2012 del 09.02.2012 viene come di seguito riformulata;

Visto l'articolo 41 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Vista il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

- In tutte le altre aree pubbliche urbane: aree a verde pubblico, piazze, marciapiedi, zone pedonali, ecc., nell'accompagnamento dei cani, i proprietari o conduttori dovranno munirsi di apposita paletta, pinza o altro prodotto similare adatto allo scopo, nonché di idonei involucri o sacchetti impermeabili, per la raccolta delle feci eventualmente depositate dai cani negli spazi sopra individuati e dovranno provvedere all'immediata rimozione ed asporto degli escrementi animali.
- L'inosservanza delle disposizioni sopra indicate è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'articolo 16 della Legge n. 3/2003 e integrato dall'art. 1 quater comma 5 della Legge 116/2003.
- Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
- La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Salgareda, 20 LUG 2012



Il Sindaco
Messina Dott. Vito